

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: T.A.R. LAZIO – sede di Roma R.G. n. 1689/2024.

2.1. Nome del ricorrente: Massaro Sebastiano Alessandro

2.2. Indicazione dell'amministrazione intimata: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale della Puglia

3.1. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

Nel ricorso introduttivo si chiede l'annullamento:

- 1) della nota prot. 69436 pubblicato il 22 novembre 2023 e contenente l'avviso *“Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria – Calendario delle prove scritte”*;
- 2) del Decreto Ministeriale n. 80 del 30 marzo 2022 contenente le “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami abilitante per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all'articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234” e relativi allegati nella parte in cui è lesivo dell'interesse di parte ricorrente;
- 3) del Decreto del Direttore Generale n. 1330 del 4 agosto 2023 *“Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all'articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”* e relativi allegati nella parte in cui è lesivo dell'interesse di parte ricorrente;
- 4) dell'allegato 1 al Decreto del Direttore Generale n. 1330 del 4 agosto 2023

contenente la ripartizione dei posti messi a bando;

- 5) del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 28 aprile 2023, n. 74, che definisce, per l'anno scolastico 2023/2024, in attuazione dell'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il complessivo fabbisogno di personale docente, con indicazione di quello da destinare all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria per le classi quarte e quinte, nonché il numero delle classi quarte e quinte della scuola primaria presso le quali è attivato l'insegnamento di educazione motoria e il relativo numero massimo dei posti;
- 6) dell'Allegato 3 al decreto interministeriale sopra riportato stima, per l'anno scolastico 2023/2024, per l'educazione motoria nella scuola primaria n. 4405 posti complessivi – inclusivi delle frazioni orarie ricondotte a posto – di cui 1740 posti interi interni attivabili nelle classi IV e V;
- 7) della nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 13 aprile 2023, prot. GABMI 64765, con cui è stata richiesta l'autorizzazione ad indire il Concorso di cui all'articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la copertura di n. 1740 posti comuni, vacanti e disponibili nell'anno scolastico 2023/2024 per le classi quarte e quinte della scuola primaria, così come rilevati con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- 8) della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. 113643 del 9 maggio 2023, con cui è stato autorizzato l'avvio del concorso di cui all'articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- 9) del D.D.G. 1330/2023 del MIM, nella parte in cui prevede (art. 8, comma 7) la soglia di idoneità pari a 70/100 e in cui si prevede che *“La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di 70 punti. Il superamento*

della prova scritta è condizione necessaria per l'accesso alla prova orale”;

- 10) dei quesiti somministrati ai candidati e del relativo atto ministeriale (o di altro organo competente) di approvazione e di inserimento di tali quesiti nel novero di quelli oggetto della prova e comunque di tutti i quesiti meglio indicati in atti ed in parte motiva e nella perizia in atti da intendersi espressamente richiamata come parte integrante del presente atto;
- 11) del diniego di ammissione alla prova orale del *“Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all'articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”* – Regione Puglia;
- 12) degli esiti della prova scritta sostenuta in data 15 dicembre 2023 e resi noti contestualmente allo svolgimento della stessa;
- 13) del punteggio attribuito a parte ricorrente pari a 68;
- 14) dell'elenco degli ammessi alla successiva prova concorsuale;
- 15) AVVISO pubblicato dall'USR per la Puglia in data 18 dicembre 2023 - D.D.G. 1330/2023 *“Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all'articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”* - comunicazione della lettera estratta per l'avvio delle prove orali;
- 16) del verbale di costituzione della commissione pubblicato dall'USR per la Puglia con nota prot. 49267 del 20 dicembre 2023;
- 17) della nota prot. 49307 pubblicata il 20 dicembre 2023 dall'USR per la Puglia avente ad oggetto *“D.D.G. 1330/2023 “Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all'articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”* - PUBBLICAZIONE QUADRI DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA

ORALE”;

- 18) della nota prot. n. 2429 del 17 gennaio 2024 pubblicata dall’USR per la Puglia ed avente ad oggetto “D.D.G. 1330/2023 *“Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, di cui all’articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”* – PUBBLICAZIONE CALENDARIO PROVA ORALE DELLA CLASSE DI CONCORSO EEEM
- 19) dei quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta redatti dalla Commissione nazionale;
- 20) dei verbali di redazione e/o validazione dei quesiti somministrati a parte ricorrente;
- 21) di tutti i verbali, delibere, documenti e note depositati, anche non conosciuti, anche in parte qua ovvero nella parte in cui ledono il diritto della ricorrente ad essere valutata come idonea al concorso in parola;
- 22) del riscontro all’istanza di accesso agli atti inoltrata da parte ricorrente;
- 23) di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione e comunque depositati in atti;

3.2. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I. ERRATA FORMULAZIONE DEI QUESITI NN. 3, 4, 34, 35, 51 (DEL COMPITO DI PARTE RICORRENTE). ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO.

Parte ricorrente si iscriveva al Concorso per titoli di esami per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all’insegnamento dell’educazione motoria nella

scuola primaria. Tuttavia, il punteggio ottenuto non ha permesso al candidato di essere ammesso alla successiva prova orale. Complice di tale risultato è sicuramente l'erroneità dei quesiti, caratterizzati da ambiguità e contraddittorietà. Il ricorrente, dopo la visione della prova ha avuto contezza della presenza di quesiti errati, mal posti e con più di una risposta corretta. Tali vizi di formulazione hanno inciso in modo determinante nella valutazione conseguita, non permettendo al candidato di raggiungere la soglia di 70/100 imposta dal M.I.M. Pertanto, le regole cristallizzate nella *lex specialis*, costituita dal bando di concorso, sono stata disattese, in quanto la presenza di più risposte corrette all'interno del medesimo quesito ha, di fatto, violato e falsato l'esito della prova.

II. SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLA SOGLIA DI 70/100 PER L'IDONEITÀ ANCHE IN RELAZIONE ALLA SUSSISTENZA DI POSTI DISPONIBILI. VIOLAZIONE DELL'ART. 400, COMMA 1, D.LGS. N. 297/1994. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 97 COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA EFFICACIA E BUON ANDAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DELLA BUONA E CORRETTA AMMINISTRAZIONE. SEMPRE SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI *FAVOR PARTECIPATIONIS*. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA.

La *lex specialis* prevede una soglia minima di punteggio per il superamento della prova pari a 70/100. Tale soglia risulta illegittima, alla luce inoltre della erroneità, ambiguità dei quesiti che hanno determinato il passaggio di un numero inferiore di candidati rispetto ai posti disponibili. La soglia delle singole prove è fissata dal legislatore in 6/10 ma i compilatori ministeriali hanno imposto un punteggio minimo più stringente rispetto a quello previsto *ex lege* al solo fine di scremare a dismisura il numero degli idonei.

III. SULLA PRESENZA DI POSTI DISPONIBILI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 34, 35, 51 DELLA COSTITUZIONE, ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETÀ TRA

PIÙ ATTI PROVENIENTI DELLA P.A. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 97 COSTITUZIONE.

A fronte di 1740 posti disponibili si sono presentati a svolgere la prova oltre 22.500 candidati ed hanno superato la prova in 1492, ovverosia circa il 7% dei partecipanti. Tale situazione appare illogica e non meritocratica. Non viene quindi rispettata la finalità pubblica della programmazione, che è quella della piena e completa saturazione di tutti i posti disponibili, trattandosi inoltre del primo concorso bandito per la copertura di tali incarichi. La mancata assegnazione di posti disponibili, appare un inutile spreco di beni e di risorse della Pubblica Amministrazione, la quale deve attenersi ai criteri di economicità e di efficienza, in linea con i principi di buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97 Cost.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E TRASPARENZA. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ILLOGICITÀ MANIFESTA

Il test somministrato ai candidati, non è stato sottoposto ad alcuna procedura di validazione stando a quanto risulta dagli atti in possesso della scrivente difesa di parte ricorrente. La procedura di validazione è presente nella maggioranza delle selezioni pubbliche a mezzo quiz a risposta multipla, dove oltretutto è prevista la nomina di una commissione di esperti a cui affidare il procedimento di validazione del test da sottoporre ai candidati, in relazione a quella che viene definita come “buona pratica raccomandata a livello internazionale.”

4. Indicazione dei controinteressati: Candidati ammessi alla prova orale del Concorso Educazione Motoria Scuola Primaria DDG 1330/2023, presso l'USR per la Puglia, rinvenibili sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico <https://www.pugliausr.gov.it/> e comunque al link <https://www.pugliausr.gov.it/index.php/docenti/reclutamento/103-concorso-educazione-motoria-primaria-2023/24730-15734-2024>.

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 1689/2024) nella sottosezione “*Ricerca ricorsi*”, rintracciabile all’interno della sottosezione “*LAZIO - ROMA*” della sezione Terza bis del “*T.A.R.*”;

6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III bis del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 5588/2024;

7. Testo integrale del ricorso introduttivo in allegato.